

Polo formativo Legno Arredo

Esonero contributivo per assunzione studenti ITS

Il 10 luglio scorso è stata pubblicata la circolare INPS che chiarisce i criteri e le regole per usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**, di studenti che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro, compresi i percorsi ITS. Con tale legge è stato infatti introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di **3.250 euro su base annua per 3 anni**. L'incentivo non costituisce "aiuto di Stato" in quanto è rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico su tutto il territorio nazionale.

Beneficiari

L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei;
- **studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% del monte orario previsto per le ore di alternanze all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istituti Tecnici Superiori (ITS);**
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. I° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. III° livello).

L'esonero contributivo spetta anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero in apprendistato, a scopo di somministrazione.

L'esonero è riconosciuto a **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Importo del beneficio

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **3.250 euro su base annua per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione che interviene tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.**

La quota mensile massima di esonero contributivo è pari a **270,83 euro** (3.250 euro/12).

In caso di part-time, la misura dello sgravio va ridotta sulla base dell'orario di lavoro, mentre nel caso di rapporto di lavoro instaurato ovvero cessato all'interno del mese, l'esonero va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di **8,90 euro** (3.250 euro/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

L'incentivo spettante dovrà essere fruito in **36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.**

Compatibilità con altri incentivi all'occupazione

Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo, non è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree;
- l'incentivo "Occupazione sud";
- l'incentivo "Occupazione giovani".

L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- l'incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

